



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 20 DICEMBRE 2016

1 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 19 dicembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.7 a carico:

della società A.C.D. CDF Magna Graecia, a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al tecnico Vivacqua Antonio, il tutto ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del CGS.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.n°3663/1227 pf 15 16 MB/ag del 11.10.2016.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale e Il Procuratore Federale Interregionale;

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n° 1227 pf 2015/2016, avente ad oggetto: "Minacce ed offese espresse presumibilmente dall'allenatore della Soc. Magna Graecia Sig. Antonio Vivacqua (Allenatore di base - cod. 109.631) nei confronti dell'arbitro della gara Magna Graecia - Cerisano 96 (3^ Ctg) del 16.3.16, Sig. Catanzariti Giuseppe della Sez. AIA di Cosenza, attraverso l'invio di messaggi privati sul social network Facebook";

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale ritualmente notificata;

o s s e r v a n o q u a n t o s e g u e

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- Foglio di censimento della Società ACD CDF Magna Graecia di Rende;
- AS 400 dell'Allenatore Vivacqua Antonio;
- Verbale Audizione Arbitro Catanzariti Giuseppe;
- Verbale Audizione Vivacqua Antonio;
- Estratto originale messaggistica intercorsa ed esibita dal Vivacqua;
- Relazione del collaboratore della Procura Federale comprensiva degli allegati numerati.

LA POSIZIONE FEDERALE DEL SIGNOR VIVACQUA ANTONIO

Considerato, che per quanto attiene alla posizione in ambito federale del Sig. **Vivacqua Antonio** la consultazione dell'archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo, figurando lo stesso nei ruoli tecnici, quale allenatore di base, codice 109.631, con ultimo tesseramento nella stagione 2015/2016 a favore della società ACD CDF Magna Graecia;

Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso come il Sig. Vivacqua Antonio (allenatore di base, matricola 109.631), utilizzando il proprio profilo facebook ed in particolare avvalendosi della messaggia privata dello stesso, nella notte tra il 25 e 26 Marzo 2016, abbia scientemente postato messaggi gravemente offensivi e lesivi diretti al profilo personale dell'arbitro Sig. Catanzariti Giuseppe del seguente tenore: " *Ma non ti vergogni.....deficiente, idiota...dimostri ancora di essere un coglione, oltre che un codardo....farò un casino nelle sedi opportune per la broglia che hai fatto....presto vedremo la tua stoffa, ti ripeto, non preoccuparti*";

Ritenuto, altresì, che da tale comportamento consegue la responsabilità oggettiva della società ACD CDF Magna Graecia, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva il deferito al momento della consumazione della sua violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

Considerato, che per le violazioni ascrivibili al Signor Vivacqua Antonio, iscritto nei ruoli del settore tecnico, si provvede con autonomo atto di deferimento avanti alla competente Commissione Disciplinare per il Settore Tecnico;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Marco Stefanini;

DEFERIVANO

innanzi al a questo Tribunale Federale Territoriale:

- la società ACD CDF Magna Graecia ,a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al tecnico Vivacqua Antonio, il tutto ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del CGS.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 19 Dicembre 2016 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Nicola Monaco.

Nessuno è presente per la Società deferita.

Il T.F.T. da atto che è pervenuta richiesta di rinvio da parte del Presidente della Società A.C.D. CDF Magna Graecia, il quale deduce l'impossibilità a comparire per documentati motivi di salute, previa interruzione dei termini di prescrizione; da anche atto che è pervenuta copia di una richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti trasmessa dalla Società A.C.D. CDF Magna Graecia alla Procura Federale in data 01.12.2016 a mezzo pec..

La Procura si rimette alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuto legittimo l'impedimento a comparire per i dedotti motivi di salute del Presidente della Società ACD CDF Magna Graecia, rinvia la trattazione del deferimento alla riunione del 23 GENNAIO 2017, ore 15.30.

Dispone la sospensione dei termini ex art.34bis,comma 5 del C.G.S..

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.8 a carico di:

sigg..FALCO Francesco, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore F.C. CALCIO ACRI; MAZZEI Domenico, all'epoca dei fatti Vice Presidente dell' A.S.D. CATROVILLARI CALCIO; e delle Società F.C. CALCIO ACRI SCSD e A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.n°4089/1044pf 15 16 GC/vdb del 18.10.2016.

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale Delegato;

-letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n° 1044pf15-16, avente ad oggetto: "Accertamento dei fatti accaduti nelle immediate vicinanze dello stadio di Castrovillari, al termine della gara CALCIO ACRI-CASTROVILLARI CALCIO del 28/2/2016 – campionato eccellenza";

-visto il provvedimento della Procura Generale dello Sport del CONI in data 15.06.16 di prot. 05058 con il quale si accordava a quest'Ufficio la proroga del termine di scadenza delle indagini;

-letta la relazione d'indagine del Collaboratore della Procura Federale Dr. Walter Moretti che, con i relativi allegati, costituisce parte integrante e presupposto essenziale e inscindibile del presente provvedimento;

-viste le comunicazioni di conclusione indagini del 9.08.2016 e del 26.09.2016 all'esito della quale le parti non hanno fatto pervenire alcuna richiesta e/o memoria;

-rilevato che, nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati acquisiti vari atti d'indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- comunicazione del Presidente del Comitato Regionale Calabria del 4/3/2016 con allegati: a) Stralcio CU n.120 del 3/3/2016; b) copia referto gara Calcio Acri – Castrovillari Calcio del 28.02.2016; c) copia referto commissario di campo della stessa gara; d) copia nota datata 29/2/2016 dell'ASD Castrovillari Calcio con allegato video; e) copia fogli di censimento delle società Calcio Acri e Castrovillari Calcio della stagione sportiva 2015/2016;

- copia denuncia alla Procura della Repubblica di Cosenza da parte del sig. Agostini Giuseppe, presidente ASD Castrovillari Calcio;

- copia denuncia per danneggiamenti da parte del Comune di Acri, con relativo preventivo di spesa;

- copia CD della gara del 28/2/2016 "Calcio Acri-Castrovillari Calcio";

- copia annotazione di servizio Commissariato di Castrovillari del 28/2/2016, con informativa di reato del 7/3/2016;

- copia avviso C.I. relativa al p.p. 1486/16 rgnr mod.21 del 21/3/2016 e pedissequo Decreto di citazione a giudizio;

- audizione del sig. Pranno Paolo, Commissario di campo;

- audizioni dei sigg.ri Agostini Giuseppe, presidente ASD Catrovillari C.; Vacca Domenico, segretario ASD Castrovillari C.; Salituro Giampieri, dirigente ASD Castrovillari C. e Mazzei Domenico, dirigente ASD Castrovillari C.;

- audizioni dei sig.ri Ferraro Angelo, presidente FC Calcio Acri, e Murano Massimo, dirigente FC Calcio Acri;

-ritenuto che, dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati, sono emerse responsabilità a carico di :

- **FALCO Francesco**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore F.C. CALCIO ACRI: << per aver omesso di controllare, prima della disputa della gara FC CALCIO ACRI-ASD CASTROVILLARI, del 27/2/2016, che il cancello posto lateralmente alla tribuna occupata dai tifosi locali, rimanesse chiuso e, comunque, custodito, così favorendo l'ingresso, a fine gara, sul terreno di giuoco, dei sostenitori dell'Acri e consentendo che questi lanciassero pietre ed aste di bandiere contro tifosi ospiti assiepati nel settore loro riservato>>;

- **MAZZEI Domenico**, all'epoca dei fatti Vice Presidente della Soc. A.S.D. CATROVILLARI CALCIO: <<per non aver impedito, quale accompagnatore della tifoseria ospite cui si univa in tribuna, che propri sostenitori, al termine della gara FC CALCIO ACRI-ASD CASTROVILLARI, del 27/2/2016, danneggiassero i locali adibiti a servizi igienici, allocati nel settore loro riservato; per avere, inoltre,

cercato di aggredire un tifoso avversario, senza riuscirci per l'intervento dei Carabinieri, e precluso a un funzionario delle Forze dell'Ordine di effettuare riprese filmate degli incidenti occorsi al termine della gara anzidetta, insultandolo ripetutamente (attinto da provvedimento DASPO della Questura di Cosenza come dallo stesso dichiarato)>>;

- **F.C.CALCIO ACRI SCSD**, con riferimento al comportamento ascritto al proprio dirigente accompagnatore uff.le FALCO Francesco;
- **A.S.D. CASTROVILLARI Calcio**, con riferimento alla condotta ascritta al proprio Vice Presidente MAZZEI Domenico;
- **considerato** che le condotte sopra descritte integrano, a carico di ciascun avisato, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, comma 1, e 14 comma 1 CGS, in relazione all'art. 62, comma 2, della NOIF;
- **ritenuto** che, come sopra ricordato, le Società **F.C. CALCIO ACRI SCSD e A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO**, sono responsabili ai sensi dell'art.4 comma 2 del CGS e 12 comma 5 CGS, per i comportamenti ascritti ai loro dirigenti;
- **vista** la proposta del sostituto procuratore federale avv. Raffaele Teodoro,
- **visto** l'art. art. 32 ter, comma 4 del CGS

DEFERIVA

a questo Tribunale Federale Territoriale:

- 1) **FALCO Francesco**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore FC CALCIO ACRI;
- 2) **MAZZEI Domenico**, all'epoca dei fatti Vice Presidente dell'ASD CATROVILLARI CALCIO;
- 3) **F.C. CALCIO ACRI SCSD**;
- 4) **A.S.D. CASTROVILLARI Calcio**;

per rispondere:

- **il primo** della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art.1bis, comma 1, e 14 comma 1 CGS, in relazione all'art. 62, comma 2, della NOIF, << per aver omesso di controllare, prima della disputa della gara FC CALCIO ACRI-ASD CASTROVILLARI, del 27/2/2016, che il cancello posto lateralmente alla tribuna occupata dai tifosi locali, rimanesse chiuso e, comunque, custodito, così favorendo l'ingresso, a fine gara, sul terreno di giuoco, dei sostenitori dell'Acri e consentendo che questi lanciassero pietre ed aste di bandiere contro tifosi ospiti assiepati nel settore loro riservato";

- **il secondo** della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art.1bis, comma 1, e 14 comma 1 CGS, in relazione all'art. 62, comma 2, della NOIF, <<per non aver impedito, quale accompagnatore della tifoseria ospite cui si univa in tribuna, che propri sostenitori, al termine della gara FC CALCIO ACRI-ASD CASTROVILLARI, del 27/2/2016, danneggiassero i locali adibiti a servizi igienici, allocati nel settore loro riservato; per aver, inoltre, cercato di aggredire un tifoso avversario, senza riuscirci per l'intervento dei Carabinieri, e precluso a un funzionario delle Forze dell'Ordine di effettuare riprese filmate degli incidenti occorsi al termine della gara anzidetta, insultandolo ripetutamente (attinto da provvedimento DASPO della Questura di Cosenza come dallo stesso dichiarato)>>;

- **la terza e la quarta**, della violazione dell'art.4, comma 2 CGS, per responsabilità oggettiva, con riferimento al comportamento rispettivamente ascritto ai propri tesserati.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 19.12.2016, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Terr. il Sostituto Procuratore Federale Avv.Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale si riporta all'atto del deferimento chiedendone l'integrale accoglimento. Pertanto chiede di comminarsi le seguenti sanzioni:

- per Falco Francesco, inibizione di mesi 9 (nove);
- per Mazzei Domenico, inibizione per mesi 8 (otto);
- per la Società F.C.Calcio Acri SCSD, ammenda di € 1500,00;
- per la Società A.S.D.Castrovillari Calcio, ammenda di € 1200,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale, ritenute le pene eccessive in relazione ai fatti accertati, considerate le sanzioni già inflitte dal G.S. (cf CU 120 s.s.2015/2016);

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga :

- a FALCO Francesco l'inibizione di mesi 4 (QUATTRO) e quindi fino al 22 APRILE 2017;
- a MAZZEI Domenico l'inibizione di mesi 2 (DUE) e quindi fino al 22 FEBBRAIO 2017;
- alla Società F.C. CALCIO ACRI SCSD, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00);
- alla Società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 600,00 (seicento/00).

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi